



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.104 DEL 29/12/2023

OGGETTO:	RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FICARAZZI AL 31/12/2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove, del mese di dicembre alle ore 14:15, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...

Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di - **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente
2	Saverino Biagio	Vicesindaco	Presente in Videoconferenza
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Presente in Videoconferenza
4	Cuccio Sergio Domenico	Assessore	Presente in Videoconferenza
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente in Videoconferenza
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente in Videoconferenza

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa P. Letizia Comparetto**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Pietro Domino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Biagio Saverino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Sergio Domenico Cuccio collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Giuseppe Lanza collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Marilyn Blando collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Vice Segretario Comunale in sede collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

- 1. Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente Settore II Economico - Finanziario/ avente per oggetto RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FICARAZZI AL 31/12/2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.
- 2. Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore II Economico - Finanziario/

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FICCARAZZI AL 31/12/2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.
-----------------	--

UFFICIO PROPONENTE: Settore II Economico - Finanziario/

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario formula la seguente proposta di deliberazione a oggetto: **RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FICCARAZZI AL 31.12.2022 EX ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016.**

Richiamato il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP o testo unico)*.

Esaminato il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (decreto correttivo).

Considerato che, in base a detta normativa, gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP).

Considerato che gli enti pubblici, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Tenuto conto che sono ammesse, in deroga alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 4 del richiamato Decreto, le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale preveda esclusivamente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, e ciò al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte dei rispettivi patrimoni, tramite il conferimento a dette società di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3, TUSP).

Rilevato che, per effetto del testo unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare annualmente una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, definendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del citato Decreto un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, comma 1, TUSP).

Rilevato che devono essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società o la cessione, le partecipazioni sociali rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

3. partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
4. partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
5. partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
6. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o svolte da enti pubblici strumentali;
7. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, cioè negli anni 2018-2020, hanno conseguito un fatturato medio annuo superiore ad euro 1.000.000;

8. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
9. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
10. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP.

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente.

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Evidenziato che, in base alla normativa richiamata, le attività di ricognizione e revisione ordinaria afferiscono sia alla partecipazioni societarie dirette che a quelle indirette.

Evidenziato che, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) e g) TUSP, le partecipazioni indirette sono quelle detenute in una società per il tramite di società controllata o di organismi contrattati dall'Ente, ossia le società in house soggette a controllo analogo, anche congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Richiamato il provvedimento di revisione straordinaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017.

Dato atto che il Comune di Ficarazzi non detiene alla data del 31.12.2022 partecipazioni societarie indirette, atteso che le società in house soggette a controllo analogo, di cui l'Ente detiene partecipazioni, non hanno a loro volta partecipazioni in aziende e società.

Dato atto che le società partecipate direttamente dal Comune di Ficarazzi alla data del 31.12.2022 sono le seguenti:

- **S.R.R. Palermo Area Metropolitana Scpa**, partecipata dal Comune con una quota dell'1,291% del capitale sociale, costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.9/2010 per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, con lo scopo di sostituire gli A.T.O.

Rilevato che nell'alveo degli enti partecipati ed oggetto della presente revisione ordinaria, non vi rientrano, per espressa previsione normativa (art. 1, c. 4, del d. lgs. n. 175/2016), le superiori partecipazioni in quanto previste in base a specifiche disposizioni di legge.

- **Amap Spa**, partecipata dal Comune con una quota dell'0,000195454% del capitale sociale, gestore unico del servizio idrico integrato giusto affidamento dell'Assemblea territoriale idrica dell'Ambito territoriale ottimale Palermo ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 11, L.R. n. 19/2015;

- **A.S.I.**, Consorzio Area Sviluppo industriale Palermo, costituito con lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese industriali nell'ambito degli agglomerati industriali di Termini Imerese, Carini, la zona denominata Zir Brancaccio e l'area artigianale di Lercara Friddi, partecipata dal comune con una quota indefinita del capitale sociale, in quanto, l'ASI è stata messa in liquidazione e successivamente confluita nell'IRSAP Sicilia che a sua volta si trova in liquidazione di cui non si riesce a reperire nessuna notizia ormai da diversi anni.

- **Metropoli Est srl**, Consorzio intercomunale per lo sviluppo del territorio, partecipato dal Comune con una quota del 6% del capitale sociale, costituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale mediante un'azione di animazione territoriale attualmente, in liquidazione volontaria in forza di Assemblea dei soci del 27.04.2015.

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 TUSP, occorre individuare le partecipazioni da mantenere, le società da liquidare, le quote da alienare e le società da sottoporre a misure di razionalizzazione.

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute da questo Comune è stato effettuato dal servizio finanziario comunale in conformità con i criteri sopra indicati.

Ricordato che l'obiettivo perseguito dal Legislatore con la disciplina di cui al T.U.S.P è quello di porre un argine a fenomeni di partecipazione degli Enti Locali in organismi societari non strettamente necessari all'erogazione di servizi di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti stessi, in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi in termini di sostenibilità della finanza pubblica.

Ritenuto, alla stregua delle previsioni di cui agli art.4 - art. 20, co. 2 del TUSP, di mantenere le partecipazioni azionarie detenute nelle seguenti società:

- **S.R.R. Palermo Area Metropolitana Scpa**, trattandosi di società a totale partecipazione pubblica costituita per l'esercizio della gestione di interesse economico generale, in forza di specifica disposizione di legge (art. 4, commi 9 e 11, L.R. n. 19/2015). Riguardo alle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP la società è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 membri e dispone di n. 100 dipendenti. La società ha prodotto, inoltre, un risultato di esercizio positivo nel quinquennio precedente e vanta un fatturato medio negli anni 2020-2022 di euro 5.067.452,00, superiore a euro 1.000.000,00 annui, come risulta dai dati che seguono:

	2020	2021	2022
--	------	------	------

vi dalle vendite e dalle tazioni	€ 4.710.921,00	€ 5.351.806,00	€ 5.139.630,00
Media ultimi 3 anni	€ 5.067.452,00		

- **Amap Spa** è il gestore, mediante affidamento in house, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Area Metropolitana di Palermo. Detto servizio è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresa la gestione delle reti e degli impianti. Detta attività è sicuramente riconducibile alle funzioni fondamentali ex art.14, comma 17, lett. f) D.L. n.78/2010. Trattasi quindi di un servizio di interesse generale a rilevanza economica strettamente necessario al perseguimento di finalità istituzionali. La partecipazione è conforme ai criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'integrazione dei presupposti per l'affidamento in house, specie quanto a totalitaria partecipazione pubblica, controllo analogo, nonché prevalenza dell'attività a favore degli enti pubblici affidanti. La decisione di procedere all'affidamento in house del servizio risulta sostenuta da motivazioni di efficienza, qualità e convenienza economica. Il servizio idrico integrato non è in alcun modo suscettibile di una gestione in economia o diretta da parte dell'Ente. Secondo il vigente quadro normativo è infatti l'Autorità d'ambito a scegliere il modello organizzativo e a individuare le concrete forme di gestione del servizio idrico integrato. Detta Autorità ha ritenuto di addivenire ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto, che fornisca un servizio ad un gruppo di utenti sufficientemente alto da poter coprire i costi di personale, delle attrezzature e infrastrutture, al fine di garantire un livello di servizio redditizio conforme alla legislazione attuale e finanziariamente sostenibile per andare incontro alle richieste future e quindi anche agli investimenti previsti. Peraltro sotto il profilo della convenienza economica, il ramo Idrico è un settore talmente delicato e strategico che si è ritenuto che il "mercato" - costituito dagli operatori industriali privati - non fosse sufficientemente maturo, specie in Italia, per contemperare le esigenze di tutela del territorio e dei cittadini con quelle - pur legittime - della massimizzazione del profitto sul capitale investito. Lo Statuto di Amap SpA recepisce il modello gestionale "in house" basato sulla totale partecipazione pubblica e la previsione di forme di controllo stringenti da parte degli Enti Locali attraverso il cosiddetto "controllo analogo" e dunque le previsioni del D. Lgs. n.175/2016.

Riguardo alle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP la società è retta da un Amministratore Unico e presenta in dotazione organica, al 21.12.2022, n. 707 dipendenti di varie categorie. La società ha prodotto, in oltre, un risultato di esercizio positivo nel quinquennio precedente e vanta un fatturato medio negli anni 2020-2022 di euro **130.466.438,00 superiore a euro 1.000.000,00 annui, come risulta dai dati che seguono:**

	2020	2021	2022
vi dalle vendite e dalle tazioni	113.053.423,00	114.986.977,00	123.745.499,00
amenti Imm. Interni	243.202,00	252.900,00	228.856,00
ricavi	7.056.139,00	24.866.627,00	6.945.690,00
Totale	120.352.764,00	140.126.504,00	130.920.045,00
Media ultimi 3 anni	130.466.438,00		

- **A.S.I.** è in liquidazione. Tale liquidazione costituisce misura di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1, TUSP.
- **Metropoli Est srl** è in liquidazione. Tale liquidazione costituisce misura di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1, TUSP.

Ritenuto con riferimento a detti Organismi (A.S.I. e Metropoli Est) di rimettere al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere ad ulteriori verifiche sullo stato dei relativi procedimenti e sull'idoneità dei predetti a svolgere servizi di interesse generale necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, mantenendo per il momento le relative partecipazioni.

Rilevato che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio dell'Ente, il cui esito, anche se negativo, è comunicato secondo le modalità di cui all'art. 17 D.L. n. 90/2014, ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro [https://portaletesoro.mef.gov.it.](https://portaletesoro.mef.gov.it), mediante l'inserimento delle informazioni ivi richieste relative a ciascuna partecipazione e l'invio telematico del presente provvedimento.

Viste le Linee Guida adottate di concerto tra il Mef e la Corte dei Conti, in data 21.11.2018, concernenti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D. Lgs. n.175/2016", secondo cui a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa nel maggio 2016 tra le medesime Autorità, le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Visto il comma 3 dell'art.20 TUSP, secondo cui il provvedimento di ricognizione deve essere trasmesso alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, per la verifica dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ritenuto, quindi, di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario:

- di procedere alla trasmissione tempestiva della presente deliberazione alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti;
- di procedere alle comunicazioni relative agli esiti della presente ricognizione ordinaria, mediante compilazione dell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

Ritenuta la necessità di sottoporre la presente proposta all'approvazione della Giunta Municipale nelle more di sottoporre la medesima all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevole resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile.


PROPONE

1. Di dare atto che il Comune di Ficarazzi non detiene partecipazioni societarie indirette ai sensi dell'art..2, comma 1, lett. b) e g) TUSP.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016 non rientrano nell'alveo degli enti partecipati ed oggetto della presente revisione ordinaria, le partecipazioni societarie detenute da questo Ente in S.R.R. Palermo Area Metropolitana Scpa, in quanto previste in base a specifiche disposizioni di legge e che pertanto verranno mantenute.

3. Di mantenere, per le ragioni spiegate in narrativa, le partecipazioni societarie detenute in Amap Spa.
4. Di mantenere le partecipazioni detenute in **A.S.I. nell'ottica della conclusione del procedimento di liquidazione e Metropoli Est srl nell'ottica della conclusione del procedimento di liquidazione**, rimettendo al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere ad ulteriori verifiche sullo stato dei relativi procedimenti e sull'idoneità dei predetti a svolgere servizi di interesse generale necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.
5. Di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario:
 - a. di procedere alla trasmissione tempestiva della presente deliberazione alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti a seguito dell'approvazione della medesima in Consiglio Comunale;
 - b. di procedere alle comunicazioni relative agli esiti della presente ricognizione ordinaria, mediante compilazione dell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).
6. Di rimettere al servizio Economico-Finanziario la trasmissione della presente delibera a tutte le società e organismi partecipati dal Comune.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ravvisata l'urgenza di procedere in vista della scadenza del termine di legge per il presente adempimento.

Il Responsabile del Settore II
Dott. Ignazio Tabone

IL RESPONSABILE

Tabone Ignazio 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	F.to  Sig. Pietro Domino	 Dott.ssa P. Letizia Comparetto Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa P. Letizia Comparetto 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2023 ai sensi dell'art. 12.

• Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa P. Letizia Comparetto 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*